

Strasburgo, 27.10.2015
COM(2015) 610 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Programma di lavoro della Commissione per il 2016

È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione

Allegato V: Elenco delle abrogazioni previste

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
1.	Agricoltura	Azione orizzontale intesa a dichiarare obsoleti alcuni atti ormai superati relativi alla politica agricola comune	L'obiettivo di questa azione è dichiarare ufficialmente obsoleti gli atti che hanno esaurito i loro effetti, ma che non possono essere abrogati in assenza di una base giuridica.
2.	Ambiente	Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente	Nel 2016 la Commissione intende preparare una comunicazione che presenterà la strategia e il livello di ambizione da adottare per i controlli di adeguatezza relativi agli obblighi di monitoraggio e di comunicazione nel settore della politica ambientale e riferirà in merito ad alcune delle prime azioni realizzate nel settore, quali lo stato di avanzamento dei lavori sulla direttiva per la standardizzazione delle informazioni e dei questionari, compresa un'eventuale proposta di abrogazione della direttiva.
3.	Ambiente	"Questionario sulle acque" (decisione 95/337/CE della Commissione)	Si tratta di una decisione di esecuzione che si basa sulla direttiva relativa alla standardizzazione delle informazioni, che potrebbe essere abrogata nel 2016. Nel 2016 la Commissione intende preparare una comunicazione che presenterà la strategia e il livello di ambizione da adottare per i controlli di adeguatezza relativi agli obblighi di monitoraggio e di comunicazione nel settore della politica ambientale e riferirà in merito ad alcune delle prime azioni realizzate nel settore, quali lo stato di avanzamento dei lavori sulla direttiva per la standardizzazione delle informazioni e dei questionari, compresa un'eventuale proposta di abrogazione della direttiva.

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
4.	Affari interni	Decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l'architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il sistema centrale di informazione visti (VIS) e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo [notificata con il numero C(2008) 2693] (GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3)	L'atto è obsoleto: il VIS è stato istituito ed è operativo dall'ottobre 2011.
5.	Affari interni	Decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13)	L'atto è obsoleto: il VIS è stato istituito ed è operativo dall'ottobre 2011.
6.	Affari interni	Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1)	Il regolamento riguardava le prove tecniche del SIS II centrale svolte prima dell'entrata in funzione del sistema. Il suo contenuto è obsoleto e non adeguato per effettuare le prove sul sistema operativo.
7.	Affari interni	Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14; rettifica GU L 24 del 28.1.2009, pag. 24)	Il regolamento riguardava le prove tecniche del SIS II centrale svolte prima dell'entrata in funzione del sistema. Il suo contenuto è obsoleto e non adeguato per effettuare le prove sul sistema operativo.
8.	Affari interni	Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004 (Schengen)	L'atto è obsoleto poiché la sua applicazione era limitata nel tempo (Giochi olimpici di Atene).

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
9.	Affari interni	Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Torino 2006 (Schengen)	L'atto è obsoleto poiché la sua applicazione era limitata nel tempo (Giochi olimpici di Torino).
10.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18)	Il finanziamento del SIS II centrale e il contributo dei paesi associati all'eu-LISA si fondano sull'accordo di associazione e sul regolamento istitutivo dell'eu-LISA.
11.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24)	L'atto è obsoleto poiché il SIS II è stato istituito ed è entrato in funzione il 9 aprile 2013.
12.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE (SCH/Com-ex (98) 35 riv. 2)	L'atto è obsoleto poiché il manuale comune (classificato "riservato") è stato abolito al momento dell'adozione del codice frontiere Schengen con un regolamento pubblicato nella GU.
13.	Affari interni	Acquis di Schengen: decisione del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione di una commissione ad hoc "Grecia" (SCH/Com-ex (98) 43 riv.)	L'atto è divenuto obsoleto con l'entrata della Grecia nello spazio Schengen.

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
14.	Affari marittimi e pesca	Regolamento (UE) n. 1242/2012 del Consiglio, del 18 dicembre 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2013, i prezzi d'orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000	Nonostante l'atto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
15.	Affari marittimi e pesca	Regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie	Nonostante l'atto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate. È stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020.
16.	Affari marittimi e pesca	Regolamento (UE) n. 1388/2011 del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi d'orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000	Nonostante l'atto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
17.	Affari marittimi e pesca	Regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi	Nonostante l'atto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
18.	Affari marittimi e pesca	Regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio, del 9 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000	Nonostante l'atto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
19.	Affari marittimi e pesca	Regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000	Nonostante l'atto non preveda una clausola di cessazione della sua efficacia, esso de facto non è più in vigore, in quanto riguarda azioni cessate.
20.	Statistiche	Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009	Il regolamento è diventato obsoleto in quanto i dati di cui tratta non sono più raccolti. La proposta formale di abrogazione del regolamento relativo alle statistiche sull'acciaio sarà presentata nel contesto della proposta di regolamento sulle statistiche delle imprese, la cui adozione da parte della Commissione è prevista nel quarto trimestre 2016.
21.	Trasporti	Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna	Questo regolamento del Consiglio è scaduto il 28 aprile 1999 (cfr. il considerando n. 1 del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio).
22.	Trasporti	Regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio riguardo alle condizioni di messa in servizio delle nuove capacità nel settore della navigazione interna	Il regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89, che è scaduto il 28 aprile 1999.
23.	Trasporti	Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato	Il regolamento è divenuto superfluo, in quanto la Bulgaria e l'Ungheria sono Stati membri dell'UE (e in quanto tali non sono più soggette a un sistema di autorizzazioni per accedere al mercato del trasporto delle merci).

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
24.	Trasporti	Regolamento (CEE) n. 2158/93 della Commissione relativo all'applicazione di emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare e alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ai fini del regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio	Questo regolamento della Commissione non è più applicabile, in quanto si riferisce ad uno strumento (il regolamento n. 613/1991 del Consiglio) che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 789/2004 relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri.
25.	Trasporti	Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria	Il sistema degli ecopunti, destinato a ridurre l'impatto ambientale del transito di veicoli pesanti, è diventato obsoleto in seguito all'introduzione, il 1° gennaio 2004, di un pedaggio per gli autoveicoli pesanti ("Maut") sulle autostrade e superstrade austriache e non è più applicato dall'Austria. Anche la base giuridica degli ecopunti è quindi divenuta obsoleta e, di conseguenza, può essere abrogata.
26.	Trasporti	Regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera	Questo regolamento sulle autorizzazioni, che fissa la ripartizione tra gli Stati membri dell'UE dei contingenti accordati dalla Svizzera per gli anni 2001-2004, non è più applicato. L'accesso al mercato del trasporto su strada è ora disciplinato dall'accordo UE-Svizzera.
27.	Trasporti	Regolamento (CE) n. 103/2007 della Commissione relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002	Il periodo di transizione era stato esteso fino al 31 dicembre 2007: il presente regolamento è pertanto obsoleto.
28.	Fiscalità	Regolamento (CE) n. 2579/98 della Commissione, del 30 novembre 1998, che fissa l'elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell'origine in occasione della loro immissione in libera pratica nella Comunità	Questo regolamento della Commissione era un atto di esecuzione del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, il quale è stato abrogato nel 2011.